



Camera di Commercio  
Cosenza

**UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Call center 840 000021

E.mail: [registro.impres@cs.camcom.it](mailto:registro.impres@cs.camcom.it)

P.E.C. [registro.impres@cs.legalmail.camcom.it](mailto:registro.impres@cs.legalmail.camcom.it)

FAX 0984/ 815.235

**DIRETTIVA**

**TRASFERIMENTO DI SEDE LEGALE ALL'INTERNO DELLO STESSO COMUNE**

**IL CONSERVATORE**

Visto l'art. 8 della legge 580/93;

Visto il Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 581/95;

Visto il d.lgs.vo n. 6/2004 che ha riformato la disciplina delle società di capitali;

Visti, in particolare, gli artt. 2328 c.c. e 2463 c.c. i quali prevedono che, nell'atto costitutivo e nello statuto rispettivamente di una S.p.A. o di una S.r.l. sia indicato solo il Comune dove è ubicata la sede legale e non anche l'indirizzo;

Visto, altresì, l'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione al codice civile, il quale prevede che la pubblicità dell'indirizzo (via e numero civico) sia assicurata mediante apposita indicazione all'atto dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, nel modello di domanda;

Visti gli artt. 2295 c.c. e 2315 c.c. rispettivamente in tema di società in nome collettivo e di società in accomandita semplice, i quali espressamente prevedono ancora l'indicazione nell'atto costitutivo della sede della società, intesa anche come indirizzo (via e numero civico);

Considerato che la ratio legislativa che ha ispirato la riforma del diritto societario sia quella di eliminare la costosa formalità burocratica dell'atto notarile, semplificando l'adempimento in discorso ed alleggerendo l'impresa dal peso di alcuni oneri e che tale ratio possa essere riferita al complesso delle società, senza alcuna specificazione;

Considerato, in particolare, che l'art. 111 ter si riferisce all'atto costitutivo di una società senza precisare se si tratti di società di persone o di capitali e che le norme di attuazione e transitorie si riferiscono alla Sez. V. del Capo I, ossia a tutte le società;

Ritenuta non decisiva l'argomentazione che la riforma riguarda espressamente le sole società di capitali ed il fatto che l'art. 2295, comma 4 c.c. non sia stato modificato, in considerazione del fatto che la legge di riforma delle società di capitali in più punti interagisce con la disciplina delle società di persone;

Ritenuto, pertanto, necessario privilegiare una interpretazione delle norme coerente con una visione di tipo sistematico-evolutivo della disciplina delle società in generale ed in linea con le esigenze, sempre più avvertite dal legislatore, di semplificazione, trasparenza e riduzione dei costi, anche perché non esiste alcuna ragione che possa giustificare il più rigoroso trattamento che, di fatto, viene riservato alle società di persone (cfr. Giudice del Registro di Sassari 7.06.2004, Giudice delegato di Cagliari 3.04.2004, Giudice del Registro di Napoli 17.07.2007);

Ritenuto, altresì, che ai fini dell'esatta individuazione territoriale del R.I. e degli Uffici Tributarî competenti, sia essenziale l'indicazione del solo Comune, nel mentre assume minore rilevanza l'indirizzo e la sua variazione nell'ambito dello stesso Comune, variazione che, in ogni caso, dovrà risultare dal Registro delle Imprese;

Ritenuto, infine, che non ci siano concrete esigenze di effettività di pubblicità e di tutela dei terzi e dei soci stessi i quali, data anche la semplicità della struttura societaria, sono in ogni caso al corrente di ogni vicenda;

Ritenuto, quindi che la corretta interpretazione dell'art. 111 ter disp. att. c.c. sia nel senso della sua estensione anche alle società di persone;

Tutto quanto innanzi premesso e considerato;

### **DISPONE**

\_ Che l'Ufficio del Registro delle Imprese applichi l'art. 111 ter disp. att. c.c. nel senso della sua estensione anche alle società di persone;

\_ Che tale direttiva venga comunicata agli Ordini Professionali interessati e venga pubblicata sul sito per opportuna conoscenza delle imprese.

**IL CONSERVATORE**

Dr.ssa Erminia Giorno